



COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27/04/2022 ore 21:13 e seguenti
presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito
il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione

Sono presenti all'appello iniziale della seduta n° 12 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri assenti alla seduta n. 1 come segue:

Presente:		Presente:	
MAZZINI DORIANO	P	TEI ALESSANDRO	P
MARCOCCI GIACOMO	P	TESSITORI LORENZO	P
FANETTI MATTIA	P	MAOLONI SERENA	A
STARNINI ALESSANDRO	P	BURGASSI ELENA	P
ROSSI LORENZO	P	PAPERINI MANOLA	P
RUSSO GIULIA	P	DE CAGNA MILENA	P
SBARDELLATI ROBERTA	P		

Presiede il Presidente del Consiglio Dorianio Mazzini - Assiste il Vice Segretario Dott. Marco Anselmi incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli assessori esterni: Roberto Rosadini, Gianna Trapassi, Federico Vigni.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale

ATTO N. 20

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il presente punto l'Assessore all'Ambiente, VIGNI FEDERICO;

Preso atto che il Responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale la sotto riportata proposta di deliberazione:

“

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Al Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30.12.2021 di approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.07.2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30.12.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2022 di approvazione del PEG;

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTA la L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022”, con la quale si è disposto che *“A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*.

VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti “TARI” di cui all’art. 1, comma 639 e ss.mm.ii., della Legge n. 147 del 27.12.2013 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.09.2014 (IUC), e successivamente modificato, con decorrenza delle modifiche dal 01.01.2017, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2016;

CONSIDERATO che la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC è contenuta nel suddetto e separato *“Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI”* attualmente vigente;

DATO ATTO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all 'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29/06/2021 di approvazione del Nuovo regolamento TARI con entrata in vigore dalla data del 01/01/2021;

CONSIDERATA la necessità di applicare alcune modifiche riguardanti:

- il termine fissato per l’approvazione del Piano Economico Finanziario;
- le date e le modalità per la riscossione del tributo;
- il presupposto e l’ambito di applicazione del tributo;

RITENUTO pertanto di modificare il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) come segue:

- il comma 2 dell’art. 1: *“Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento a quanto previsto da ARERA nella Delibera n°443/2019 e n. 363/2021 del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) e s.m.i.”*.
- il comma 5 d) dell’art. 4: *“La tassa rifiuti non si applica a: (...) i locali inagibili o inabitabili purché l’inagibilità/inabitabilità sia attestata da perizia redatta da un tecnico abilitato”*;
- il comma 4 dell’art. 8: *“La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, o altro termine fissato dalla normativa protempore vigente”*.

- Il comma 1 e 2 dell'art. 30: *“1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate. 2. Il tributo Comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa in materie ed alle scadenze stabilite dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, o comunque tramite apposito provvedimento deliberativo.”*

CONSIDERATO, nell'occasione, di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale in base alle nuove delibere di ARERA e all'adozione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, e pertanto di dover correggere all'interno dell'intero testo del Regolamento Comunale le diciture:

- Delibera n°443/2019
- MTR

che quindi diventano:

- Delibera n°443/2019 e n. 363/2021e s.m.i.
- nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2)

VISTO

- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 1) di approvare le modificazioni ed integrazioni agli artt. indicate in premessa, del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI);
- 2) di dare atto pertanto che il testo del citato Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate riportate con un'evidenziazione di colore giallo, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato "A"**);
- 3) di dare atto del parere del Revisore di cui all'**Allegato "B"** parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01.01.2022;
- 5) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 6) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Rapolano Terme nella sezione **Amministrazione Trasparente**, sottosezione **Disposizioni Generali/Atti Generali** e sottosezione **Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento** e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Responsabile Area Economico
Finanziaria e Tributi AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E
TRIBUTI

LUCHERELLI ELENA /
InfoCamere S.C.p.A. ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 da parte dei responsabili dei servizi interessati ed allegati all'originale del presente atto ;

Sulla scorta del dibattito instauratosi come da verbalizzazione allegata al solo originale, si procede successivamente alla votazione del seguente punto:

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le modificazioni ed integrazioni agli artt. indicate in premessa, del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI);
3. di dare atto pertanto che il testo del citato Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate riportate con un'evidenziazione di colore giallo, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato "A"**);
4. di dare atto del parere del Revisore di cui all'**Allegato "B"** parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01.01.2022;
6. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Rapolano Terme nella sezione **Amministrazione Trasparente**, sottosezione **Disposizioni Generali/Atti Generali** e sottosezione **Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento** e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio
Doriano Mazzini

Vice Segretario
Dott. Marco Anselmi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto;*